



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 28/05/2024

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO “SOSTEGNO ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE “COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI DI SVILUPPO INDUSTRIALE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI POLI DI ECCELLENZA NEL SETTORE DELLA MOBILITÀ ALTERNATIVA E DELLE RINNOVABILI. STRUMENTI PER IL SOSTEGNO AL RECUPERO COOPERATIVISTICO D’IMPRESA E DEL TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE DEL TERRITORIO”, PRESENTATO DAI GRUPPI CONSILIARI SINISTRA ITALIANA ED ECOLO’.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 14:20, previa convocazione con avviso scritto tempestivamente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

All'appello uninominale risultano:

	Pres.	Ass.
FALCHI LORENZO	X	
ARMENI ILARIA	X	
TRALLORI GIACOMO		X
ADAMO MICHELE		X
CALZOLARI MARCO	X	<i>Da remoto</i>
BINDI ANTONIO	X	
IASIELLO PASQUALE ALESSANDRO		X
COSI STEFANO		X
DALIDI MARISA	X	
GUARDUCCI ANDREA	X	
COZZI FUCILE CLAUDIO	X	
BENDONI FIORELLA	X	
SASSOLINI SERENA	X	
PRADAL BRUNO	X	
BICCHI SILVIA	X	
BUSSOTTI ALESSANDRO		X
FALCHINI IRENE	X	
KAPO DIANA		X
NANNINI FABIO		X
MARTELLA STEFANO	X	
BRUNORI DANIELE	X	
VITRANO MAURIZIO	X	
POLIMENI GIUSEPPE	X	<i>Da remoto</i>
MENGATO STEFANO		X
TOCCAFONDI GABRIELE	X	



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Paola Anzilotta.

Assume la Presidenza Serena Sassolini nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri: DALIDI MARISA, BENDONI FIORELLA, VITRANO MAURIZIO, DALIDI MARISA.

Risultano altresì presenti gli Assessori comunali: PECCHIOLI CLAUDIA, CORSI BEATRICE, LABANCA MASSIMO, MADAU JACOPO, MARTINI SARA.

La Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'Ordine del Giorno avente ad oggetto "Sostegno alla proposta di legge regionale "Costituzione e funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli di eccellenza nel settore della mobilità alternativa e delle rinnovabili. Strumenti per il sostegno al recupero cooperativistico d'impresa e del tessuto economico e sociale del territorio", presentato dai Gruppi Consiliari Sinistra Italiana ed Ecolo';

PRESO ATTO dell'illustrazione dell'argomento da parte della Consigliera I.Falchini, così come risulta dal resoconto verbale della seduta consiliare;

DATO ATTO che, successivamente all'appello uninominale, sono entrati in aula i Consiglieri P.A.Iasiello, S.Cosi e G.Trallori e che, nel corso della seduta, è entrato il Consigliere A.Bussotti e sono usciti i Consiglieri S.Martella e G.Toccafondi, per sono presenti n. 19 Consiglieri;

DATO ATTO del dibattito intercorso, in cui sono intervenuti il Consigliere D.Brunori, nonché il Sindaco L.Falchi ed i Consiglieri C.Cozzi Fucile e I.Armeni, così come risulta dal resoconto verbale della seduta;

UDITE le dichiarazioni di voto espresse dal Consigliere D.Brunori, così come risulta dal resoconto verbale della seduta;

CON la seguente **VOTAZIONE** espressa in forma palese:

- Consiglieri presenti n.19
- Consiglieri votanti n.19
- Voti favorevoli: n. 16 (Sindaco, Partito Democratico, Per Sesto, Sinistra Italiana);
- Voti contrari n. 3 (D.Brunori, M.Vitrano e G.Polimeni – Lega)

DELIBERA

1. di approvare e sostenere l'Ordine del Giorno di cui in premessa, il cui testo si rimette in allegato sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. di autorizzare il Sindaco L.Falchi ad inviare la presente Deliberazione, corredata dalla proposta di legge e completa delle relazioni, al Presidente del Consiglio regionale tramite PEC, al fine di attivare la procedura di cui agli artt. 13 e seguenti della legge regionale n. 51 del 6.10.2010.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Anzilotta

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Serena Sassolini

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*



Alla Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

ORDINE DEL GIORNO Sostegno alla proposta di legge regionale “Costituzione e funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli di eccellenza nel settore della mobilità alternativa e delle rinnovabili. Strumenti per il sostegno al recupero cooperativistico d’impresa e del tessuto economico e sociale del territorio.”

Ricordato come il territorio delle province toscane conosca una crisi industriale e una sensibile riduzione del sistema produttivo, in particolare nel settore dell’automotive, con ripercussioni negative sull’intero sistema produttivo regionale;

Richiamate le gravi difficoltà attraversate da molte imprese che comportano rischi rilevanti di gravi perdite in termini di occupazione, di saperi e di competenze presenti nel tessuto produttivo e sociale del territorio;

Rilevata la necessità di avviare nuove iniziative industriali e artigianali, nell’ambito del territorio con la finalità di promuovere sviluppo, occupazione, valorizzazione dei saperi e delle risorse endogene del territorio, favorendo i processi di insediamento di nuove realtà produttive tramite la valorizzazione e gestione di immobili da destinare alla produzione, la gestione delle attività e dei servizi strumentali alla produzione;

Preso atto che spettano alle regioni le funzioni amministrative in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, fatte salve le competenze dello Stato ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Riconosciuta la volontà della Regione Toscana di investire sulla sperimentazione sociale di una reindustrializzazione dal basso;

Richiamata la legge regionale n.65 del 2014, all’art. 3, comma 2 lettera c), che definisce i “sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici” come componente costitutiva del patrimonio territoriale, precisando al comma 3 che le “componenti di cui al comma 2, e le relative risorse non possono essere ridotte in modo irreversibile”;

Richiamata altresì la legge n.234 del 2021, che prevede l’interazione tra intervento privato, pubblico, cooperativa dei lavoratori e iniziative socio-culturali del territorio;

Ritenuto che sia pertanto opportuno mettere in atto ogni azione utile e possibile per garantire i presupposti per una reindustrializzazione che tuteli il territorio, il lavoro e l’ambiente e scongiuri così l’ennesima speculazione fondiaria e immobiliare;

Ricordato che il Consiglio Comunale di Sesto Fiorentino ha espresso l’auspicio di un rinnovato protagonismo delle Istituzioni a più livelli sul tema delle reindustrializzazioni con la delibera di consiglio n.102 del 29/11/2021;

Richiamati l’art. 12 della L.R. 51 del 2010 e l’art. 74, titolo VIII, dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la proposta di legge in oggetto allegata al presente Ordine del Giorno

E

COMUNE DI SESTO FIORENTINO
Comune di Sesto Fiorentino
Protocollo N. 0039983/2024 del 28/05/2024

Il Consiglio Comunale di Sesto Fiorentino

Sostiene la proposta di legge regionale “Costituzione e funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli di eccellenza nel settore della mobilità alternativa e delle rinnovabili. Strumenti per il sostegno al recupero cooperativistico d’impresa e del tessuto economico e sociale del territorio”, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 51 del 2010 e dell’art. 74, titolo VIII dello Statuto della Regione Toscana.

La consigliera e il consigliere comunali

Irene Falchini (Sinistra Italiana)

Stefano Martella (Ecolò)

Proposta di legge regionale recante: *“Costituzione e funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli di eccellenza nel settore della mobilità alternativa e delle rinnovabili. Strumenti per il sostegno al recupero cooperativistico d’impresa e del tessuto economico e sociale del territorio.*

NOTE DI ACCOMPAGNAMENTO

1. La Regione Toscana patisce una profonda crisi industriale e una sensibile riduzione del sistema produttivo, come ad esempio il settore industriale dell’*automotive* e il settore metalmeccanico. Ciò comporta ripercussioni negative sull’intero sistema produttivo regionale. Le gravi difficoltà attraversate da molte imprese ad oggi comporta rischi rilevanti di gravi perdite in termini di occupazione, di saperi e di competenze presenti nel tessuto produttivo e sociale del territorio. Si rende dunque necessario promuovere nuove iniziative industriali e artigianali, nell’ambito del territorio regionale, che siano attività di propulsione e potenziamento di attività esistenti così come di promozione e programmazione di insediamenti produttivi su nuovi settori innovativi che possano sostanzarsi nella creazione di un nuovo distretto industriale nei settori della mobilità e delle energie rinnovabili.

2. Per tali motivi, si intende sostenere e disciplinare la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di un polo di eccellenza nel settore della mobilità leggera e delle rinnovabili sul territorio regionale, aventi la finalità di favorire i processi di insediamento di nuove realtà produttive tramite la valorizzazione, gestione e recupero degli immobili da destinare alla produzione, la gestione delle attività e dei servizi strumentali all’insediamento e dei servizi consortili.

Più nel dettaglio, la costituzione di consorzi di sviluppo industriali vanno incontro alle esigenze di:

- Favorire condizioni atte a stimolare la creazione o lo sviluppo di attività produttive nei settori della mobilità leggera e sostenibile così come in quello delle energie rinnovabili;
- Supportare processi innovativi in campo imprenditoriale capaci anche di rispondere a esigenze del territorio e delle comunità locali;
- Mantenere una stretta sinergia con il territorio circostante promuovendo lo sviluppo di servizi ad alto impatto relazionale e sociale nonché processi produttivi che abbiano cura di ambiente ed ecosistema circostante;
- Promuovere processi di riqualificazione lavorativa sostenendo contemporaneamente programmi di formazione indirizzati a disoccupati e inoccupati e principalmente per la popolazione residente sul territorio.

3. La progettualità deve seguire un approccio innovativo incentrato non solo sulla continuità dei processi di sviluppo e dei legami delle imprese con le comunità locali, ma anche sui valori di cooperazione, solidarietà e progettualità condivisa. Un approccio capace di promuovere il ruolo attivo dei lavoratori e delle lavoratrici grazie all’unione di strumenti di investimento destinati allo sviluppo sostenibile e di politiche attive del lavoro a sostegno della crescita occupazionale e delle competenze dei lavoratori e delle lavoratrici.

4. Contemporaneamente, la seguente proposta vuole implementare strumenti finanziari a sostegno del recupero d’impresa grazie alla predisposizione dei seguenti strumenti regionali:

- Un fondo di rotazione volto a favorire i diritti di prelazione per l’affitto o l’acquisto di aziende o rami d’azienda di imprese in crisi con problemi di ricambio generazionale nella proprietà familiare o a rischio di delocalizzazione;
- Un finanziamento regionale agevolato per il sostegno degli investimenti delle cooperative di nuova costituzione o delle cooperative esistenti;
- Uno sportello di supporto per l’informazione e il sostegno tecnico nelle operazioni di workers-buyout;
- Una convenzione con gli enti accreditati per il sostegno e la riqualificazione professionale dei dipendenti delle cooperative nate da operazioni di recupero.

Sommario

Preambolo.....	2
TITOLO I - Principi e disposizioni generali.....	3
Art. 1 - Oggetto della legge.....	3
TITOLO II - Natura giuridica, scopi, costituzione e partecipazione, funzioni.....	3
Art. 2 - Natura giuridica e scopi.....	4
Art. 3 - Costituzione e partecipazione.....	4
Art. 4 - Funzioni.....	4
Art. 5. - Manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture.....	5
TITOLO III – Organi dei Consorzi.....	5
Art. 6 - Organi.....	5
Art. 7 - Assemblea.....	5
Art. 8 - Il Presidente.....	6
Art. 9 - Revisore contabile unico.....	6
TITOLO IV – Funzionamento dei Consorzi.....	7
Art. 10 - Statuto.....	7
Art. 11 - Programmazione dell'attività.....	7
Art. 12 - Risorse finanziarie.....	7
Art. 13 - Vigilanza e controllo.....	7
TITOLO V - Norme finanziarie, transitorie e finali.....	8
Art. 14 - Norma finanziaria.....	8

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e l'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e, in particolare, l'articolo 36 “Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale”;

Vista la Legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione”, detta “legge Marcora”), modificata nel 2001, rifinanziata nel 2020 dal “decreto agosto” (Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 di conversione, con modificazioni, del DL n. 104 del 14 agosto 2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”) e aggiornata con il decreto MISE del 4 gennaio 2021 (“Nuovo regime di aiuto sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo di società cooperative”);

Visto l'articolo 63 della legge del 23 dicembre 1998, n. 488 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo);

Vista la Legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Disposizioni in materia di governo del territorio, che all'art. 3, comma 2 lettera c) definisce i 'sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici' come componente costitutiva del patrimonio territoriale di specifico interesse collettivo;

Vista la Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);

Visto l'articolo 1, comma 228, della 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024)

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48 "Legge di stabilità per l'anno 2024";

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024";

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 50 "Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026";

Approva la presente legge:

TITOLO I - Principi e disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto della legge

1. In attuazione dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, la presente legge definisce e disciplina l'assetto, l'organizzazione e il funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale per la Regione Toscana, finalizzati alla realizzazione di poli di eccellenza nel settore della mobilità leggera e delle rinnovabili sul territorio regionale.

2. Intende inoltre favorire la nascita e lo sviluppo di società cooperative, sostenere lo sviluppo economico, salvaguardare i livelli occupazionali, favorire la crescita e la qualità dei livelli di occupazione del territorio regionale e favorire la ricollocazione dei lavoratori e delle lavoratrici di aziende in situazioni di crisi con problemi di ricambio generazionale nella proprietà familiare o a rischio di delocalizzazione.

3. La Regione favorisce la realizzazione delle infrastrutture di servizio alla produzione, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, al fine di facilitare l'insediamento di imprese e di migliorare la localizzazione del sistema delle imprese insediate, prioritariamente attraverso il recupero, l'utilizzazione, la riconversione e la valorizzazione di aree produttive dismesse, nonché al fine di attivare azioni di reindustrializzazione, di consolidamento, promozione e sviluppo delle attività produttive del territorio regionale con particolare riferimento ai settori della mobilità leggera e sostenibile così come in quello delle energie rinnovabili.

4. La Regione Toscana promuove, anche attraverso propri enti strumentali o collaborazioni con Università e Centri di ricerca, l'elaborazione di analisi economiche e di studi di settore volti ad individuare, in coerenza con gli atti di programmazione regionale, i settori e le aree ritenuti strategici per le azioni di reindustrializzazione, consolidamento, promozione e sviluppo industriale.

5. La Regione armonizza i compiti svolti dai Consorzi di sviluppo industriale con quelli degli enti che operano nell'area industriale.

6. La Regione, inoltre, sostiene esperienze di trasmissione nonché quelle di recupero d'impresa da parte di lavoratori e lavoratrici nonché le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori e lavoratrici che intendono rilevare l'attività, o rami di attività, dell'azienda nella quale hanno operato, ai fini di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di competenze accumulato.

7. La Regione garantisce lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte con la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento del bene stesso, sviluppo del territorio dal punto di vista: industriale, occupazionale, sociale e ambientale nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future.

8. La Regione promuove i propri sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici come componente costitutiva del patrimonio territoriale, di specifico interesse collettivo.

8 9. La Regione promuove programmi complessi di riqualificazione insediativa come strumento di programmazione attuativa, finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli insediamenti esistenti. Tali programmi, puntando sulle qualità delle prestazioni del sistema insediativo, si caratterizzano per una pluralità di funzioni, di tipologie d'intervento e di operatori, con il coinvolgimento di risorse pubbliche e private, comprendendo in particolare programmi di recupero urbano per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione, con la valutazione degli effetti attesi sui sistemi insediativo, ambientale, paesaggistico, della mobilità, sociale ed economico, nonché la realizzazione degli interventi proposti e l'individuazione dei beni soggetti ad espropriazione.

TITOLO II - Natura giuridica, scopi, costituzione e partecipazione, funzioni

Art. 2 - Natura giuridica e scopi

1. I consorzi di sviluppo industriale sono enti pubblici economici ai sensi dell'articolo 36 della l. 317/1991, hanno autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria.

2. La loro finalità è di promuovere l'industrializzazione, la reindustrializzazione e l'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza.

Art. 3 - Costituzione e partecipazione

1. Possono promuovere la costituzione dei Consorzi di sviluppo industriale e/o partecipare agli stessi i seguenti soggetti che operano nel territorio di competenza dei Consorzi stessi: enti pubblici territoriali, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, altri Enti ed Istituti pubblici, università e organismi di ricerca, associazioni degli imprenditori e cooperative.
2. La proposta di costituzione deve contenere la precisa definizione dell'ambito territoriale di riferimento e gli atti di adesione formalmente adottati dai soggetti interessati.
3. La Giunta regionale, verificata la sussistenza della condizione di autonomia organizzativa ed economica e la corretta definizione degli eventuali rapporti preesistenti, nonché l'aderenza alla programmazione regionale e alle funzioni assegnate dalla presente legge, approva la costituzione del Consorzio di sviluppo industriale.
4. Ai consorzi possono aderire altri enti locali, enti pubblici economici, istituti di credito e imprese di diritto privato, secondo quanto stabilito dallo statuto, qualora tali soggetti operino nella stessa area o per le stesse finalità del consorzio.
5. Lo statuto dei consorzi definisce i diritti e le modalità di voto in assemblea dei soggetti consorziati.
6. La durata del consorzio è definita con norma regionale o nell'atto costitutivo.

Art. 4 - Funzioni

1. In coerenza con gli strumenti della programmazione regionale, i consorzi promuovono azioni finalizzate alla reindustrializzazione favorendo l'insediamento e lo sviluppo di attività produttive, assicurando la più ampia partecipazione delle realtà istituzionali, sociali ed economiche operanti nel territorio di riferimento. Il consorzio può intervenire con azioni di promozione anche al di fuori delle proprie aree di competenza territoriale, previo specifico accordo con i comuni competenti per territorio.
2. I consorzi provvedono in particolare a:
 - a) individuare e acquisire, anche su proposta della Regione, la disponibilità di aree industriali e di immobili da destinare alla produzione, con priorità per il recupero e l'ampliamento delle aree esistenti anche se, totalmente o parzialmente, dismesse;
 - b) valorizzare e gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici degli enti locali consorziati e ad attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie;
 - c) favorire l'insediamento di nuove imprese e promuovere le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive;
 - d) sostenere studi, progetti e iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento, ivi compresa la presentazione di progetti fruitori di finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione Europea;
 - e) realizzare e gestire attività strumentali all'insediamento di attività produttive;
 - f) sostenere l'insediamento di realtà interessate a creare, negli spazi di gestione del consorzio, un polo culturale con l'obiettivo di rivitalizzare anche il tessuto sociale dei territori;
 - g) sostenere, nel caso di crisi industriali di cui all'art. 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, a lavoratori e lavoratrici o a cooperative da essi costituite;
 - h) realizzare e gestire i servizi consortili, quali infrastrutture e reti, per i quali determina e riscuote i corrispettivi dovuti dalle imprese insediate nell'area di competenza.
 - i) esercitare le attività previste dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
3. Gli impianti e gli insediamenti da realizzare nei territori compresi nei piani consortili, sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Gli immobili necessari a realizzarli possono essere espropriati dai Consorzi, mediante decreti del Presidente del Consorzio, con la procedura di cui all'art. 53 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 o con la procedura di cui all'art. 63 della legge 448 del 1998, conformemente alle disposizioni del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
- 3 bis. Oltre a quanto in potere dei Consorzi di cui al comma 3, ai sensi dell'Art. 7 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, i Comuni interessati potranno altresì espropriare:
 - a) le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio, a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale, per consentirne l'ordinata attuazione nelle zone di espansione;

b) l'immobile al quale va incorporata un'area inserita in un piano particolareggiato e non utilizzata, quando il suo proprietario non intenda acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un avviso del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni;

c) gli immobili necessari per delimitare le aree fabbricabili e per attuare il piano regolatore, nel caso di mancato accordo tra i proprietari del comprensorio;

d) le aree inedificate e le costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni, quando decorre inutilmente il termine, non inferiore a novanta giorni, fissato nell'atto determinativo della formazione del consorzio, notificato ai proprietari interessati.

4. Le aree e gli immobili di proprietà dei Consorzi sono assegnati ad imprese che esercitano attività industriali, artigianali, commerciali o di prestazione di servizi strumentali alla produzione.

5. Gli immobili di proprietà dei consorzi, di cui al comma precedente, possono essere ceduti o dati in gestione a imprese che presenteranno un piano industriale in linea con le finalità espresse in fase di programmazione dalle assemblee dei consorzi. L'individuazione di concessionari/gestori avverrà mediante il ricorso a procedure stabilite e regolamentate dallo statuto. A parità di condizioni, coerentemente con la finalità della Legge 27 febbraio 1985, n. 49, deve essere data priorità di assegnazione degli immobili ad aziende cooperative costituite da lavoratori e lavoratrici di imprese in crisi o in fallimento.

6. Sempre all'interno delle aree consortili, La Regione, in collaborazione con il centro per l'impiego, provvede ad istituire uno sportello con lo scopo di fornire consulenza, sostegno tecnico e operativo, assistenza e informazioni in merito agli strumenti di supporto nazionali e regionali per la costituzione di imprese recuperate e l'accesso alle misure previste dal presente disegno di legge.

7. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, i Consorzi possono concludere con la Regione e con gli altri enti pubblici accordi di programma nei quali sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione e le previsioni di spesa.

8. I Consorzi attestano la conformità dei progetti di insediamento e di reinsediamento produttivo, delle varianti e delle destinazioni d'uso alle previsioni del piano di insediamento del singolo nucleo. A tal fine i Consorzi promuovono la costituzione di organi tecnici misti con la partecipazione degli uffici tecnici dei comuni interessati.

9. I Consorzi possono assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona di competenza.

Art. 5. - Manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture.

1. La gestione e la manutenzione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli impianti realizzati nelle aree e nei nuclei industriali sono assicurati dai Consorzi anche attraverso apposite società di gestione, secondo le norme vigenti.

2. La Regione, i Comuni e altri enti possono affidare ai Consorzi per lo sviluppo industriale la manutenzione e la gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci esistenti e da realizzare sulla base di apposite convenzioni.

TITOLO III – Organi dei Consorzi

Art. 6 - Organi

1. Sono organi dei Consorzi:

a) L'Assemblea;

b) Il Presidente con funzioni di direzione del consorzio;

c) Il Revisore contabile unico;

2. Il Consorzio, nell'ambito della sua autonomia statutaria e organizzativa, può costituire un Comitato tecnico scientifico a supporto delle determinazioni dei propri organi e con funzione consultiva rispetto agli atti programmatici principali o su qualsiasi atto il Presidente ritenga utile l'espressione di un parere. La nomina e la composizione del comitato tecnico scientifico sono disciplinate dallo statuto dei consorzi.

3. La designazione del Presidente con funzioni di direzione e la nomina del revisore contabile unico sono effettuate ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Art. 7 - Assemblea

1. L'assemblea dei consorzi è composta dal legale rappresentante, o suo delegato, di ciascuno dei soggetti consorziati.

2. La Regione è rappresentata in assemblea dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato; in caso di impedimento dell'assessore delegato, il Presidente della Giunta regionale può delegare a rappresentarlo il dirigente competente.

3. Spetta all'assemblea:

- a) approvare lo statuto e le sue modifiche;
 - b) approvare il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale;
 - c) approvare il programma annuale delle attività del consorzio e le sue modifiche;
 - d) approvare il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione;
 - e) deliberare i regolamenti interni di funzionamento;
 - f) approvare la dotazione organica del consorzio;
 - g) deliberare sulle operazioni di acquisizione di immobili e di terreni;
 - h) deliberare su operazioni di indebitamento a medio e lungo termine;
 - i) deliberare sugli altri oggetti eventualmente riservati alla sua competenza dallo statuto;
 - l) nominare l'amministratore unico;
 - h) deliberare la partecipazione del consorzio a società pubbliche e private il cui oggetto sociale abbia attinenza con l'attività svolta dal consorzio.
 - i) determinare l'entità dei corrispettivi e dei contributi dei soggetti consorziati;
 - j) determinare il trattamento economico dell'amministratore unico.
4. Le delibere sono assunte con voto favorevole espresso dalla maggioranza dell'assemblea, secondo le modalità previste dallo statuto.
5. La partecipazione all'assemblea è a titolo gratuito.
6. L'esercizio dei diritti di voto di ciascun componente presuppone che il soggetto rappresentato sia in regola con il versamento dei contributi annui.
7. L'assemblea elegge al proprio interno il presidente.

Art. 8 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.
3. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 2 il Presidente provvede in particolare a:
- a) predisporre il programma di attività, il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio;
 - b) stipulare i contratti e le convenzioni in cui il consorzio è parte e sottoscrivere gli atti che impegnano il consorzio medesimo verso l'esterno;
 - c) contrarre mutui per finanziare investimenti, previa autorizzazione dell'assemblea.
4. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rinnovato.

Art. 9 - Revisore contabile unico

1. Il revisore contabile è individuato tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la 84/253/CEE), ed è nominato dal Consiglio regionale.
2. Il revisore contabile resta in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.
3. Il revisore contabile verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, ed esercita una valutazione complessiva dell'attività del consorzio in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico, formulando, nell'ambito della relazione al bilancio di esercizio, rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficacia, produttività ed economicità della gestione del consorzio. A tal fine, in particolare:
- a) verifica il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e gli altri atti contabili più rilevanti del consorzio e predisporre le relazioni e i pareri di accompagnamento;

b) controlla la gestione del consorzio, i risultati conseguiti, le risorse finanziarie impiegate.

4. Il revisore contabile vigila sull'osservanza da parte del consorzio delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge e alle direttive del Consiglio regionale.

5. La relazione con la quale il revisore contabile esprime il parere sul bilancio preventivo del consorzio contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione. Egli relaziona annualmente ai soggetti partecipanti al consorzio ed al Consiglio regionale sui risultati della propria attività.

6. Il revisore contabile esprime il giudizio sul bilancio di esercizio, in conformità all'articolo 14 del d.lgs. 39/2010.

7. Il revisore contabile può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e chiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

TITOLO IV – Funzionamento dei Consorzi

Art. 10 - Statuto

1. Lo statuto del consorzio stabilisce principi generali in ordine all'organizzazione e al funzionamento del consorzio medesimo ed in particolare:

a) definisce le attribuzioni del consorzio e le sue modalità di funzionamento;

b) individua le competenze degli organi di cui all'articolo 7 e ne disciplina il funzionamento;

c) definisce le modalità per l'esercizio della facoltà di recesso dalla posizione di associato, nonché i criteri per procedere ad un'esclusione;

d) definisce le norme relative all'ordinamento del personale;

e) definisce i diritti di voto spettanti ai soggetti consorziati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, e le modalità di voto in assemblea;

f) disciplina le fattispecie di inadempimento dei soggetti consorziati e delle imprese operanti nel perimetro del consorzio rispetto agli obblighi di cui all'articolo 13, comma 1.

2. Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art. 11 - Programmazione dell'attività

1. Il presidente predispose annualmente il programma delle attività del consorzio ed il bilancio di previsione, corredato alla relazione del revisore unico. Il programma ed il bilancio hanno proiezione triennale e sono trasmessi alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento, unitamente al parere del revisore contabile.

2. La Giunta regionale esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento, dando conseguentemente indirizzi al rappresentante regionale in assemblea. La Giunta regionale può chiedere chiarimenti e documentazione integrativa.

3. L'assemblea, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva i documenti di cui al comma 1.

Art. 12 - Risorse finanziarie

1. Il consorzio provvede alle proprie spese con:

a) i contributi annui a carico dei soggetti consorziati;

b) i corrispettivi a carico degli enti pubblici e soggetti privati per la realizzazione di infrastrutture, di opere di urbanizzazione, per la vendita e la concessione di aree e per i servizi resi dal consorzio;

c) i contributi annui a carico di ogni impresa con sede legale o con un'unità locale nel territorio di competenza del consorzio per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

d) le entrate derivanti da convenzioni sottoscritte con enti pubblici;

e) i contributi della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e di qualsiasi altro ente pubblico o privato;

f) ogni altro provento comunque derivante dall'attività consortile;

g) eventuali fondi previsti nella programmazione comunitaria, statale e regionale, compresi eventuali finanziamenti di Cassa Depositi e Prestiti, quali i mutui ex 63, c. 5, della legge 448 del 1998, destinati alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali, alla prestazione di servizi e alla manutenzione di opere e servizi, nell'ambito delle funzioni istituzionali dei Consorzi.

2. Per la determinazione dei contributi di cui al comma 1, lettera a), l'assemblea approva un piano di ripartizione che determina, con riferimento al triennio, le quote a carico dei soggetti consorziati in misura proporzionale ai diritti di voto definiti dallo statuto.

3. I contributi sono riscossi con la procedura e i privilegi previsti per la riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici.

Art. 13 - Vigilanza e controllo

1. La Giunta regionale esercita il controllo sui più importanti atti di gestione dei Consorzi e in particolare sul bilancio di esercizio.

2. I Consorzi sono sottoposti alla vigilanza della Regione, che la esercita secondo le modalità previste dalle norme istitutive e con le procedure individuate con deliberazione della Giunta regionale.

3. Allo scopo di consentire l'esercizio della funzione di vigilanza, i Consorzi trasmette alle strutture di cui al comma 1, nei tempi e con le modalità dalle stesse stabilite, tutte le informazioni necessarie per la valutazione della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività.

4. Nell'esercizio del suo potere di vigilanza, la Giunta regionale può:

a) chiedere al revisore contabile informazioni o disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari;

b) provvedere, previa diffida agli organi dei Consorzi e mediante la nomina di commissari ad acta, al compimento di atti obbligatori per legge, quando il consorzio ne ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento.

TITOLO V - Norme finanziarie, transitorie e finali

Art. 14 - Norma finanziaria

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà determinato per ciascuno esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria di accompagnamento.

Allegato B)

Proposta di legge

“Costituzione e funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli di eccellenza nel settore della mobilità alternativa e delle rinnovabili. Strumenti per il sostegno al recupero cooperativistico d’impresa e del tessuto economico e sociale del territorio”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

La Toscana patisce una profonda crisi industriale e una sensibile riduzione del sistema produttivo, dove la crisi è particolarmente sentita nel settore industriale metalmeccanico e ulteriormente in quello dell’automotive. Ad oggi, le gravi difficoltà attraversate da molte imprese comportano ripercussioni negative sull’intero sistema produttivo regionale, con rischi rilevanti di gravi perdite in termini di occupazione, di saperi e di competenze ancora presenti nel tessuto produttivo e sociale del territorio.

Si rende dunque necessario, da parte della Regione, attivare strumenti capaci di favorire la promozione di nuove iniziative industriali e artigianali, nell’ambito del territorio regionale, le quali siano in grado di fungere da propulsione e potenziamento di attività esistenti, così come di promozione e programmazione di insediamenti produttivi, in particolare su settori innovativi, tanto da sostanzarsi nella creazione di nuovi distretti industriali nei settori della mobilità e delle energie rinnovabili. E ciò anche con l’obiettivo di riuscire a costruire soluzioni alternative alla perdita di realtà produttive sul nostro territorio, favorendo la rigenerazione di insediamenti produttivi presenti, in una prospettiva di transizione ecologica, e conseguentemente col mantenimento dell’occupazione, nonché con la promozione di servizi sociali connessi con la produzione industriale e servizi culturali in connessione al territorio.

La proposta di legge è pensata come una serie di interventi organici, riconducibili a differenti e molteplici ambiti delle politiche regionali (politiche industriali, politiche attive del lavoro, programmazione territoriale ed urbanistica, politiche relative alla sostenibilità ambientale, allo sviluppo e alla diffusione delle energie rinnovabili, al recupero sociale di impresa).

Di particolare rilievo sono le norme, citate nelle premesse della PdL e dettagliate ai paragrafi seguenti, relative alla costituzione dei Consorzi di sviluppo industriale ed alle misure di supporto al recupero cooperativistico di impresa, nonché le norme urbanistiche (di particolare rilievo le relazioni con la legge regionale n.65 del 2014), che prevedono che l’area, i volumi edilizi e le attrezzature degli insediamenti produttivi sono componenti del patrimonio territoriale di specifico interesse collettivo, le cui componenti “non possono essere ridotte in modo irreversibile” e presupposto necessario, la cui disponibilità è essenziale, affinché un nuovo progetto industriale possa svilupparsi proficuamente in tempi certi.¹

2. Per tali motivi, con la presente proposta di legge, si intende sostenere e disciplinare la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale, finalizzati alla realizzazione di poli di eccellenza sul territorio regionale, anzitutto nel settore della mobilità leggera e delle energie rinnovabili, con lo scopo di favorire i processi di insediamento di nuove realtà produttive tramite la valorizzazione, gestione e recupero degli immobili da destinare alla produzione, la gestione delle attività e dei servizi strumentali all’insediamento e dei servizi consortili.

All’uopo si ricorda che sono di competenza regionale le funzioni amministrative in ordine all’assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale; e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le province, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono altresì di competenza regionale.

I precipi riferimenti normativi statali in materia di consorzi di sviluppo industriale sono l’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), che

¹ la legge regionale n.65 del 2014, all’art. 3, comma 2 lettera c) definisce i ‘sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici’ come componente costitutiva del patrimonio territoriale, precisando al comma 3 che le “componenti di cui al comma 2, e le relative risorse non possono essere ridotte in modo irreversibile”. Il successivo art. 5 precisa come “le regole generative, di utilizzazione, di manutenzione e di trasformazione del patrimonio territoriale che ne assicurano la persistenza” siano da considerarsi ‘invarianti strutturali’, mentre l’art. 7 stabilisce che “l’individuazione, nell’ambito dello statuto del territorio, delle invarianti strutturali, costituisce accertamento delle caratteristiche intrinseche e connaturali dei beni immobili in esso ricompresi. Le conseguenti limitazioni alle facoltà di godimento dei beni immobili, individuati sulla base dei principi stabiliti dalla legge statale, contenute nello statuto medesimo, non danno luogo ad alcun indennizzo.”

definisce i consorzi di sviluppo industriale, e l'art 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) che definisce i Sistemi produttivi locali, i distretti industriali ed i consorzi di sviluppo industriale”²

Tornando agli scopi della proposta di legge, più nel dettaglio, la costituzione di consorzi di sviluppo industriali va incontro alle esigenze di:

- *Favorire condizioni atte a stimolare la creazione o lo sviluppo di attività produttive nei settori della mobilità leggera e sostenibile ed in quello delle energie rinnovabili;*
- *Supportare processi innovativi in campo imprenditoriale, che siano capaci anche di rispondere a esigenze del territorio e delle comunità locali;*
- *Mantenere una stretta sinergia con il territorio circostante, promuovendo lo sviluppo di servizi ad alto impatto relazionale e sociale, nonché processi produttivi che abbiano cura di ambiente ed ecosistema circostanti;*
- *Promuovere processi di riqualificazione lavorativa, sostenendo contemporaneamente anche programmi di formazione indirizzati a disoccupati e inoccupati e rivolti principalmente alla popolazione presente sul territorio.*

A livello regionale, solo parzialmente è richiamabile il precedente del consorzio ZIA (Zona Industriale Apuana), che nel tempo ha manifestato talune evidenti criticità, per poi essere riformato con la legge regionale 44/2019³. La presente proposta intende pertanto rivisitare la normativa con un approccio integrato e multisettoriale, disegnando i vari strumenti di policy nell'ottica di assicurare un funzionamento ottimale allo strumento consortile.

3. La visione alla base della proposta di legge prevede che la progettualità segua un approccio innovativo, incentrato non soltanto sulla continuità dei processi di sviluppo e dei legami delle imprese con le comunità locali, ma anche sui valori di cooperazione, solidarietà e progettualità condivisa. Un approccio così capace di promuovere il ruolo attivo dei lavoratori e delle lavoratrici grazie all'unione di strumenti di investimento destinati allo sviluppo sostenibile e di politiche attive del lavoro, a sostegno della crescita occupazionale e delle competenze degli stessi lavoratrici e lavoratori.

4. Pertanto, oltre ad intervenire disciplinando, per quanto di competenza regionale, la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale, la presente proposta vuole implementare strumenti finanziari a sostegno del recupero d'impresa, ed in particolare a sostegno del recupero cooperativistico di impresa (cosiddetto “workers' buy out”) grazie alla predisposizione dei seguenti strumenti regionali:

- *Un fondo di rotazione, volto a favorire i diritti di prelazione per l'affitto o l'acquisto di aziende o rami d'azienda di imprese in crisi con problemi di ricambio generazionale nella proprietà familiare o a rischio di delocalizzazione;*
- *Un finanziamento regionale agevolato, per il sostegno degli investimenti delle cooperative di nuova costituzione o delle cooperative esistenti;*
- *Uno sportello di supporto, per l'informazione e il sostegno tecnico nelle operazioni di workers-buyout;*

² Legge 317/1991 Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese. - Art. 36 Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale.

1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.

2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.

3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati.

4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi.

5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale

³ il Consorzio per la Zona Industriale Apuana (di seguito Consorzio) è stato istituito con D.Lgs. n. 372/1947.

Con legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67 (Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) articoli da 32 bis a 32 septies, è stato disposto lo scioglimento degli organi del Consorzio per la zona industriale apuana e il commissariamento dello stesso. Le molteplici criticità rilevate durante la fase commissariale (il successivo DD 13514/2018 parla di “criticità stratificate nel tempo e di situazione debitoria”) hanno evidenziato la necessità di procedere ad una riorganizzazione del Consorzio, anche attraverso una ridefinizione della compagine consortile, che vede, quale attore direttamente coinvolto, la Regione Toscana, nonché ad una ridefinizione della “governance”, prevedendo, tra l'altro, la costituzione di un comitato d'area quale soggetto di raccordo con le esigenze del territorio. La riorganizzazione è stata attuata con l.r.44/2019.

- Una convenzione con gli enti accreditati, per il sostegno e la riqualificazione professionale dei dipendenti delle cooperative nate da operazioni di recupero.

Tra i riferimenti normativi in materia di recupero cooperativistico di impresa, e relative misure di supporto, si citano la c.d. “legge Marcora”, Legge 27 febbraio 1985, n. 49, “Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salva-guardia dei livelli di occupazione”, e le successive modifiche e integrazioni. La Legge 49/1985 è uno strumento di politica attiva del lavoro, utilizzato per rigenerare imprese in crisi economica oppure per dare continuità all’attività imprenditoriale. All’articolo 17, in particolare, la norma disciplina le modalità di intervento del Ministero dello sviluppo economico, attraverso la partecipazione al capitale di società finanziarie appositamente costituite, a sostegno dello sviluppo di piccole e medie imprese, costitutesi nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa.

Nella pratica, il meccanismo prevede che i lavoratori, raggruppati in cooperative di lavoro e cooperative sociali, investano le loro risorse – dall’anticipo della mobilità (Naspi) al conferimento del TFR – e siano sostenuti da CFI-Cooperazione Finanza Impresa⁴ attraverso un fondo rotativo che finanzia le cooperative nelle operazioni di workers buyout, attraverso interventi in capitale, debito, strumenti ibridi e finanziamenti agevolati. I lavoratori possono utilizzare i fondi messi a disposizione della “legge Marcora” per assumersi la responsabilità della gestione della azienda, scommettendo sulle proprie capacità di fare impresa sulla base di tutte le risorse di cui così possano disporre, a cominciare dal proprio know-how.

La “legge Marcora” è stata rifinanziata nel 2020 dal c.d. “decreto agosto” (Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”) e aggiornata con il decreto MISE del 4 gennaio 2021 (“Nuovo regime di aiuto sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo di società cooperative”)⁵.

L’articolo 23, comma 3, del D.L. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la crescita sostenibile. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013, individua quindi, ai sensi del richiamato art. 23 D.L. 83/2012, le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile e, in particolare, l’articolo 3, comma 2, lettera b), prevede che il “Fondo per la crescita sostenibile” sostenga interventi diretti “[...] al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale”.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, ha istituito un nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle società cooperative. Tale intervento si affianca a quello previsto dalla “legge Marcora”, prevedendo la concessione di un finanziamento agevolato alle società cooperative nelle quali le società finanziarie – partecipate dal Ministero dello sviluppo economico – assumano, ovvero abbiano assunto, delle partecipazioni ai sensi della predetta “legge Marcora”. Il nuovo intervento agevolativo prevede che la procedura di concessione del finanziamento agevolato a favore delle società cooperative continui ad essere gestita da CFI, a cui è affidata l’attuazione degli interventi ai sensi della citata legge n. 49/1985, al fine di assicurare al “piano d’impresa” delle società cooperative un’adeguata ed equilibrata copertura finanziaria, sia in termini di mezzi propri, sia di indebitamento a medio lungo termine.

Art. 1 - Oggetto della legge

L’articolo descrive le finalità e gli istituti oggetto della PdL.

Art. 2 - Natura giuridica e scopi

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 36 della L. n. 317/1991, l’articolo descrive i Consorzi di sviluppo industriale come enti pubblici economici, dotati di autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria, la cui finalità è di promuovere l’industrializzazione, la reindustrializzazione e l’insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza.

⁴ <https://www.cfi.it>

⁵Con decreto direttoriale 31 marzo 2021 sono stati definiti gli aspetti operativi per la presentazione e la valutazione delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e lo svolgimento del monitoraggio delle iniziative agevolate nonché le modalità di regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e le società finanziarie a cui è affidata la gestione dell'intervento.

Art. 3 - Costituzione e partecipazione

L'articolo elenca i soggetti che possono promuovere la costituzione dei Consorzi di sviluppo industriale e/o parteciparvi (enti pubblici territoriali; camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; altri Enti ed Istituti pubblici; università e organismi di ricerca; associazioni degli imprenditori; cooperative) che devono essere operativi nel territorio di competenza dell'ambito territoriale di riferimento del consorzio. Viene altresì definito il contenuto della proposta di costituzione. Il c.2 prevede che la Regione approvi la costituzione del Consorzio, previa verifica della condizioni elencate al medesimo c.2. I diritti e le modalità di voto in assemblea dei soggetti consorziati sono stabiliti dallo statuto.

Il c.4 prevede che ai consorzi possano aderire altri soggetti, secondo quanto stabilito dallo statuto, che devono avere le caratteristiche di operare nella stessa area o per le stesse finalità del consorzio.

Art. 4 - Funzioni

L'art.4 ai punti da 1 a 5 prevede, riguardo ai consorzi, scopi (promuovere azioni finalizzate alla reindustrializzazione favorendo l'insediamento e lo sviluppo di attività produttive, assicurando la più ampia partecipazione delle realtà istituzionali, sociali ed economiche operanti nel territorio di riferimento – in accordo con gli strumenti della programmazione regionale)e funzioni primarie (acquisizione e recupero di aree industriali ed immobili da destinare alla produzione, gestione delle aree produttive, promozione dell'insediamento di nuove imprese e delle condizioni di contesto a questo favorevoli, realizzazione di studi e progetti, erogazione di servizi consortili, realizzazione di iniziative culturali e sociali)

In particolare si occupano anche di sostenere, nel caso di crisi industriali di cui all'art. 1, comma 228, della 30 dicembre 2021, n. 234, le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, a lavoratori e lavoratrici o a cooperative da essi costituite.

Viene previsto che gli impianti e gli insediamenti da realizzare nei territori compresi nei piani consortili, sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Gli immobili necessari a realizzarli possono essere espropriati dai Consorzi, mediante decreti del Presidente del Consorzio, con la procedura di cui all'art. 53 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 o con la procedura di cui all'art 63 della legge 448 del 1998, conformemente alle disposizioni del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, che si richiama anche con riferimento ai poteri conferiti dallo stesso decreto ai comuni interessati, ai sensi dell'Art. 7).

Si specifica che la Legge n. 448/98, citata al comma 2 punto i della PdL, prevede la possibilità, per i consorzi industriali, di espropriare i lotti inutilizzati, con la finalità di favorire la concreta ripresa dell'attività economico-produttiva negli stabilimenti nei quali essa sia stata dismessa. Infatti l'art. 63 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale) della Legge n. 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) prevede che i consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, abbiano la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali (e anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati, nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni) nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione. In questo caso dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento. Tali facoltà possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali e la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi di sviluppo industriale per la realizzazione di infrastrutture industriali e per l'acquisizione di aree e di immobili da destinare agli insediamenti produttivi.

Le aree e gli immobili di proprietà dei Consorzi sono assegnati ad imprese che esercitano attività industriali, artigianali, commerciali o di prestazione di servizi strumentali alla produzione, con procedure stabilite e regolamentate dallo statuto, prevedendo che a parità di condizioni, coerentemente con la finalità della Legge 27 febbraio 1985, n. 49, deve essere data priorità di assegnazione degli immobili ad aziende cooperative costituite da lavoratori e lavoratrici di imprese in crisi o in fallimento.

Il punto 6 prevede che, all'interno delle aree consortili, La Regione, in collaborazione con il centro per l'impiego, provvede ad istituire uno sportello con lo scopo di fornire consulenza, sostegno tecnico e operativo, assistenza e informazioni in merito agli strumenti di supporto nazionali e regionali per la costituzione di imprese recuperate e l'accesso alle misure previste dal disegno di legge.

Il punto 7 prevede che, ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla legge, i Consorzi possono concludere con la Regione e con gli altri enti pubblici accordi di programma, contenenti obiettivi, tempi, modi di attuazione e costi.

Il punto 8 prevede che i Consorzi attestano la conformità dei progetti di insediamento e di reinsediamento produttivo, delle varianti e delle destinazioni d'uso alle previsioni del piano di insediamento del singolo nucleo, promuovendo organi tecnici misti con gli uffici tecnici dei comuni interessati.

Art. 5. - Manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture

L'articolo prevede che i consorzi possano, in proprio o tramite la costituzione di società di gestione, secondo le norme vigenti, gestire e mantenere le opere di urbanizzazione, le infrastrutture e gli impianti realizzati nelle aree e nei nuclei industriali, anche tramite apposite convenzioni con la Regione, i Comuni e altri enti.

Art. 6-9 – Organi: Assemblea, Presidente, Revisore contabile unico

Gli articoli da 6 a 9 delineano l'articolazione e le caratteristiche degli organi dei consorzi, che sono strutturati con l'intento di contemperare la rappresentatività delle organizzazioni aderenti al consorzio, l'efficacia operativa, la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione.

Sono previsti tre organi: l'Assemblea, il Presidente, con funzioni di direzione del consorzio, e il revisore contabile unico. Per le procedure di nomina di presidente e revisore unico si fa riferimento alla Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

L'articolo 7, tra le altre cose, prevede che la Regione sia rappresentata in assemblea dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato (in caso di impedimento di quest'ultimo, il Presidente della Giunta regionale può delegare a rappresentarlo il dirigente competente).

Oltre a quanto stabilito dalla PdL, si rinvia allo statuto del Consorzio per quanto attiene la disciplina del funzionamento e dei poteri degli organi sopra menzionati, nonché per quanto alla possibilità di costituire un Comitato tecnico scientifico, con funzioni di supporto e consultive.

Art. 10 – Statuto

L'articolo 10 dispone che lo statuto del Consorzio stabilisca i principi generali in ordine all'organizzazione e al funzionamento del consorzio stesso, ed elenca i contenuti obbligatori dello stesso, che sono:

- a) attribuzioni del consorzio e le sue modalità di funzionamento;*
- b) competenze e funzionamento degli organi di cui all'articolo 7;*
- c) modalità per l'esercizio della facoltà di recesso dalla posizione di associato, i criteri per procedere ad un'esclusione;*
- d) norme relative all'ordinamento del personale;*
- e) diritti di voto spettanti ai soggetti consorziati*
- f) fattispecie di inadempimento dei soggetti consorziati e delle imprese operanti nel perimetro del consorzio rispetto agli obblighi di cui all'articolo 13, comma 1.*

Art. 11 - Programmazione dell'attività

L'articolo prevede che il programma annuale delle attività del consorzio venga predisposto dal presidente, che lo trasmette alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, unitamente al bilancio di previsione, corredato della relazione del revisore unico. Sia il programma che il bilancio hanno proiezione triennale.

La Giunta regionale esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento, dando indirizzi al rappresentante regionale in assemblea. La Giunta regionale può chiedere chiarimenti e documentazione integrativa.

L'assemblea del consorzio approva i documenti di cui al comma 1 entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12 - Risorse finanziarie

L'articolo descrive le varie fonti di finanziamento previste per i Consorzi, che sono costituite da:

- *i contributi annui a carico dei soggetti consorziati, dai corrispettivi a carico di enti pubblici e soggetti privati per la realizzazione di infrastrutture, di opere di urbanizzazione, per la vendita e la concessione di aree e per i servizi resi dal consorzio,*
- *i contributi annui a carico di ogni impresa con sede legale o con un'unità locale nel territorio di competenza del consorzio, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti (ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 - Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse - , convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341),*
- *le entrate derivanti da convenzioni sottoscritte con enti pubblici,*
- *i contributi della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e di qualsiasi altro ente pubblico o privato;*
- *gli altri proventi derivanti dall'attività consortile;*
- *gli eventuali fondi previsti nella programmazione comunitaria, statale e regionale, compresi eventuali finanziamenti di Cassa Depositi e Prestiti (quali i mutui ex 63, c. 5, della legge 448 del 1998), destinati alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali, alla prestazione di servizi e alla manutenzione di opere e servizi, nell'ambito delle funzioni istituzionali dei Consorzi.*

Viene altresì stabilito che le quote a carico dei soggetti consorziati di cui al punto 2. comma 1, lettera a), siano approvati dall'assemblea con riferimento al triennio, in misura proporzionale ai diritti di voto definiti dallo statuto.

Art. 13 - Vigilanza e controllo

L'articolo descrive i meccanismi di vigilanza e controllo della Regione Toscana.

Art. 14 - Norma finanziaria (regionale)

Viene previsto un finanziamento alle attività istituzionali dei Consorzi con un contributo annuale, con proiezioni pluriennali, a copertura dei costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento e il cui ammontare è stabilito con legge regionale di bilancio.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Proposta di legge (titolo)

“Costituzione e funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli di eccellenza nel settore della mobilità alternativa e delle rinnovabili. Strumenti per il sostegno al recupero cooperativistico d’impresa e del tessuto economico e sociale del territorio.

Tipologia degli effetti finanziari determinati dalla proposta di legge:

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

- a. prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali (**art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015**)

- b. dispone spese a carattere annuale o pluriennale (**art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015**)

- c. prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (**art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015**)

- c1. Diritti soggettivi e altri oneri inderogabili c2. Automatismi di spesa (spese per adeguamento al fabbisogno)

- d. varia il gettito delle entrate (**art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015**)

Oneri previsti

articolazione per anno del bilancio di previsione e per missioni/programmi:

- Vedi nota in calce

Agli oneri per il contributo annuale di cui all’articolo 12 e 14 della PdL , stimati in euro 400.000,00 per l’annualità 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione n. 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma n. 01 “Industria PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026 (da aggiornare eventualmente con la descrizione della missione e programma se ce n’è una più compatibile)

Imputazione al bilancio (Missione / Programma / Titolo)	Anno 2024	Anno	Anno	Totale
Missione n. 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma n. 01 “Industria PMI	400.000,00			400.000,00

e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti – quale contributo annuale per funzionamento e attività del consorzio				
Imputazione al bilancio (Missione / Programma / Titolo) quale quota di adesione annuale al consorzio	Anno 2024 3000	Anno	Anno	Totale 3000

-
-

Totale	403.000,00			403.000,00
---------------	------------	--	--	------------

spesa annua a regime:

oneri di gestione: NESSUNO

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)

Analisi quantitativa

(traduzione in dati numerici, anche con rappresentazione in una o più tabelle, dell'analisi qualitativa precedente)

Copertura finanziaria:

Descrizione:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 variazione al bilancio di previsione (1° annualità) vigente con riduzione dello stanziamento di altre missioni/programmi:

1.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

1.1.2 Missione n. _____ Programma n. _____

utilizzo delle risorse stanziato nei fondi di riserva

Missione n. _____ Programma n. _____ utilizzo di risorse non relative ai fondi

1.1.3

speciali e ai fondi di riserva, ma

concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa Missione n. _____
Programma n. _____

1.2 variazione al bilancio di previsione (1° annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo:

1.2.1 istituzione di una nuova tipologia di entrata Tipologia di entrata n. _____
Titolo _____

1.2.2 incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente Tipologia di
entrata n. _____, Titolo _____

1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione n. _____ Programma n. _____

1.4 imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologia di entrata del bilancio di
previsione (1° annualità) vigente in quanto la copertura è assicurata dalle attuali
previsioni

Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____ Missione n.
_____, Programma n. _____

1.5 imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologia di entrata del bilancio di
previsione (1° annualità) vigente in quanto la copertura è assicurata mediante contestuale
compensazione nell'ambito della medesima missione e programma o

tipologia di entrata

Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

Missione n. _____, Programma n. _____

GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura
finanziaria si realizza attraverso:

1.6 variazione al bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente con riduzione dello
stanziamento di altre missioni/programmi:

1.6.1 utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti
legislativi in corso

1.6.2 Anno _____, Missione n. _____ Programma n. _____

utilizzo delle risorse stanziare nei fondi di riserva

Anno _____, Missione n. _____ Programma n. _____

1.6.3

utilizzo di risorse non relative ai fondi speciali e ai fondi di riserva, ma

concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa Anno _____,
Missione n. _____ Programma n. _____

- 1.7** variazione al bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo:

1.7.1

istituzione di una nuova tipologia di entrata

- 1.7.2** Anno _____, Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____ incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente

Anno _____, Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

- 1.8** copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa: Anno _____, Missione n. _____ Programma n. _____

- 1.9** imputazione esatta o più missioni/programmi o tipologia di entrata del bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente in quanto la copertura è assicurata dalle attuali previsioni :

Anno

Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

Missione n. _____, Programma n. _____

Anno

Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

Missione n. _____, Programma n. _____

- 1.10** imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologie di entrata del bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente in quanto la copertura è assicurata mediante contestuale compensazione nell'ambito della medesima missione e programma o tipologia di entrata:

Anno

Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

Missione n. _____, Programma n. _____

Anno

Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

Missione n. _____, Programma n. _____

Missione n. _____, Programma n. _____

2 RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri anche sugli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di previsione vigente (art. 14 LR 1/2015 commi 5 e 6)

3 PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NEUTRALITA' FINANZIARIA"

NOTA:

Riguardo alle ricadute sul bilancio della Regione Toscana, si segnala che i costi a carico di Regione Toscana sono:

- le quote sociali per l'adesione e partecipazione al Consorzio industriale (da parte di Regione Toscana e dei Comuni partecipanti al Consorzio). A questo riguardo, l'art.7 della PdL stabilisce che "Per la determinazione dei contributi di cui al comma 1, lettera a), l'assemblea approva un piano di ripartizione che determina, con riferimento al triennio, le quote a carico dei soggetti consorziati in misura proporzionale ai diritti di voto definiti dallo statuto";
- eventuali contributi per il funzionamento e attività del consorzio. A questo riguardo l'Art 12 stabilisce che "Per la determinazione dei contributi di cui al comma 1, lettera a), l'assemblea approva un piano di ripartizione che determina, con riferimento al triennio, le quote a carico dei soggetti consorziati in misura proporzionale ai diritti di voto definiti dallo statuto";

Conseguentemente, con riferimento alle RISORSE FINANZIARIE, l'articolo 12 [*] delinea il quadro di riferimento già correttamente ipotizzabile, ma non permette in alcun modo la definizione puntuale dell'entità di tali risorse e, conseguentemente, il preliminare impegno finanziario diretto della Regione Toscana. Soltanto in seguito alla costituzione del consorzio ed alle prime deliberazioni dell'Assemblea potrà essere determinato l'esatto ammontare dell'impegno finanziario regionale.

Pertanto, nell'immediato, potrebbe eventualmente essere fatta una previsione di spesa del tutto simbolica, nella forma di un "contributo di avvio" a copertura della quota di partecipazione di Regione Toscana al consorzio e contributo di finanziamento per il primo anno, pari a complessivi €403.000,00 che graveranno sui capitoli più confacenti nell'ambito della Missione indicata, ritenendo pertanto corretto e coerente anche la previsione di cui all'articolo 14 [+], che potrà essere oggetto di successive rideterminazioni con legge di bilancio.

[*]: Art. 12 - Risorse finanziarie

1. Il consorzio provvede alle proprie spese con:

- a) i contributi annui a carico dei soggetti consorziati;
- b) i corrispettivi a carico degli enti pubblici e soggetti privati per la realizzazione di infrastrutture, di opere di urbanizzazione, per la vendita e la concessione di aree e per i servizi resi dal consorzio;
- c) i contributi annui a carico di ogni impresa con sede legale o con un'unità locale nel territorio di competenza del consorzio per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
- d) le entrate derivanti da convenzioni sottoscritte con enti pubblici;
- e) i contributi della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e di qualsiasi altro ente pubblico o privato;
- f) ogni altro provento comunque derivante dall'attività consortile;

g) eventuali fondi previsti nella programmazione comunitaria, statale e regionale, compresi eventuali finanziamenti di Cassa Depositi e Prestiti, quali i mutui ex 63, c. 5, della legge 448 del 1998, destinati alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali, alla prestazione di servizi e alla manutenzione di opere e servizi, nell'ambito delle funzioni istituzionali dei Consorzi.

2. Per la determinazione dei contributi di cui al comma 1, lettera a), l'assemblea approva un piano di ripartizione che determina, con riferimento al triennio, le quote a carico dei soggetti consorziati in misura proporzionale ai diritti di voto definiti dallo statuto.

3. I contributi sono riscossi con la procedura e i privilegi previsti per la riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici.

[+]: Art. 14 - Norma finanziaria

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà determinato per ciascuno esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria di accompagnamento.